



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 173 del 10/11/2022

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS PRESSO IL COMUNE DI CASALGRANDE-SERVIZIO WEB MEETING.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **13:30** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSO VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS PRESSO IL COMUNE DI CASALGRANDE- SERVIZIO WEB MEETING

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati,

A) Delibere di consiglio comunale:

- n.23 del 21.03.2022 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (dup)- periodo 2022/2024 - nota di aggiornamento";
- n.24 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
- n.42 del 31.05.2022 ad oggetto:"Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n.56 del 30.06.2022 ad oggetto: "Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art.175 Del D.Lgs. N.267/2000 S.M.I - secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione" ;
- n.62 del 27.07.2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000";
- n.66 del 05.09.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 81 del 25.10.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione" ;

B) Delibere di giunta comunale:

- n. 27 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 74 del 01.06.2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 88 del 30.06.2022 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di settore nell'ambito del piano esecutivo di gestione 2022 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- n. 92 del 01.07.2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 - secondo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 107 del 28.07.2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n.62 del



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna";

- n. 139 del 05.09.2022 ad oggetto "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000 smi - quarto provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 168 del 27.10.2022 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";

PREMESSO che:

- in data 12 gennaio 2022, prot. N 489, INPS ha inviato al Comune di Casalgrande una proposta di sperimentazione del servizio di "Web Meeting" che consiste nella attivazione presso la sede del Comune, di un Punto di servizio, in forma di sportello telematico (Punto Utente Evoluto INPS), per consentire all'utente/cittadino di entrare in contatto con un funzionario dell'INPS in modalità "web meeting" e usufruire dei servizi erogati dall'Istituto anche laddove l'Istituto non sia fisicamente presente ovvero esista un *digital divide* da superare;
- successivamente, in data 7 novembre 2022, prot. n. 199940/22, INPS ha inviato al Comune altresì un protocollo per disciplinare nel dettaglio l'istituzione ed il funzionamento di tale sperimentazione, che avrà durata di 6 mesi dalla sottoscrizione, salvo rinnovo per una sola volta e per la stessa durata su concorde volontà delle Parti (allegato A);

DATO ATTO che:

- l'INPS persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia accessibilità ai propri servizi da parte degli utenti anche valorizzando le sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni;
- l'INPS, nell'ambito delle iniziative volte a garantire la massima fruibilità di servizi e prestazioni, mette in campo progetti e soluzioni orientati ad assicurare la sua prossimità agli utenti anche ampliando i punti di accesso ai propri servizi mediante l'utilizzo del canale telematico per la fornitura al cittadino utente delle comunicazioni e certificazioni istituzionali;

CONSIDERATO che

- Il Comune di Casalgrande ha tra gli obiettivi strategici quello di "*Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice*" (obiettivo 13 DUP 2023-2025), nonché quello di promuovere la "*Efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini*" (obiettivo 16 DUP 2023-2025);
- il predetto progetto sperimentale si configura come un ulteriore strumento volto al superamento del *digitale divide* in favore di quella fascia di utenti che non hanno la possibilità o la capacità di accedere in modo autonomo ai servizi erogati in via telematica dall'INPS;

VISTI:

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune da sottoscrivere, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale ovvero elettronica a norma del comma 2-bis, dello stesso articolo;

• quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) e ss.mm.ii. circa l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione propri delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO che la sperimentazione del suddetto servizio di "Web Meeting" risulti di pieno interesse per l'amministrazione al fine di raggiungere gli obiettivi in premessa citati;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta di sperimentazione del servizio di "Web Meeting" presso il Comune di Casalgrande e di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il "Protocollo Sperimentale per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS (PUE) presso i Comuni", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art.49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri sono espressi da:

- il Responsabile del Settore "*Affari Generali*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Settore "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

Si da' atto che il vice sindaco Miselli e gli assessori Amarossi, Benassi e Roncarati partecipano alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) **Di aderire** alla proposta di sperimentazione del servizio di Web Meeting presso il Comune di Casalgrande e di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il "Protocollo Sperimentale per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS (PUE) presso i Comuni", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) **Di dare** atto che in sede di sottoscrizione del suddetto Protocollo potranno essere



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

3) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore "Affari Generali" di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e connessi;

4) **Di dare atto** che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 comma 1, lett d) del D. Lgs 14 marzo n.33.

Ravvisata l'urgenza,dovendo procedere celermente all'attivazione del servizio sperimentale in oggetto
Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

Protocollo Sperimentale per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i Comuni

Tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS), con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n.21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale dott. ELIO RIVEZZI giusta determinazione presidenziale n. 159 del 11/12/2019;

e

l'Ente con sede in....., C.F.rappresentato dal dott.

di seguito indicate congiuntamente anche come "Parti"

VISTO

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune da sottoscrivere, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale ovvero elettronica a norma del comma 2-bis, dello stesso articolo;
quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) e ss.mm.ii. circa l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione propri delle Pubbliche Amministrazioni;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021;

PREMESSO CHE

l'INPS persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia accessibilità ai propri servizi da parte degli utenti anche valorizzando le sinergie con altre Pubbliche Amministrazioni;

l'INPS, nell'ambito delle iniziative volte a garantire la massima fruibilità di servizi e prestazioni, mette in campo progetti e soluzioni orientati ad assicurare la sua prossimità agli utenti anche ampliando i punti di accesso ai propri servizi mediante l'utilizzo del canale telematico oggi fondamentale per la fornitura al cittadino utente delle comunicazioni e certificazioni istituzionali;

il Punto Utente Evoluto (di seguito PUE) è uno sportello telematico, attivabile presso i locali delle Pubbliche Amministrazioni interessate, tramite il quale l'utente

può entrare in contatto con un funzionario dell'INPS in modalità "web meeting" e usufruire dei servizi erogati dall'Istituto anche laddove l'Istituto non sia fisicamente presente ovvero esista un *digital divide* da superare;

nell'ambito del presente Protocollo si intende per:

- ✓ "PUE": il Punto Utente Evoluto come sopra descritto;
- ✓ "Regolamento UE": Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- ✓ "Codice": il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 139/2021;
- ✓ "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazione ed integrazioni ad opera dei decreti legislativi 22 agosto 2016 n. 176 e 13 dicembre 2017 n. 217;
- ✓ "Protocollo": il presente atto sperimentale;
- ✓ "Operatore: soggetto incaricato dall'Ente a compiere operazioni di trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice;
- ✓ "Utente": l'utente dell'INPS che si rivolge al PUE;
- ✓ "Titolare del trattamento dei dati": è l'INPS che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali oggetto del Protocollo;
- ✓ "Responsabile del trattamento dei dati personali": è l'Ente che, designato dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, svolge il trattamento dei dati personali oggetto del Protocollo attenendosi alle istruzioni ricevute;

tanto visto e premesso, le Parti concordano:

Art. 1

Istituzione di un "Punto Utente Evoluto"

1. Al fine di ampliare l'offerta dei servizi dedicati agli utenti, l'INPS istituisce un PUE presso l'Ente ubicato in..... tramite il quale l'utente, entrando in contatto direttamente con un funzionario dell'Istituto in modalità "web meeting", può usufruire dei servizi erogati dagli sportelli di una Sede INPS.
2. L'Ente provvederà ad allestire apposita postazione, in un locale adeguato allo svolgimento del "web meeting", fornirà la strumentazione necessaria (computer, stampante ecc.) e supporterà l'utente nella prenotazione e nel corso del "web meeting" con un proprio Operatore profilato come indicato nell'art. 7.

Art. 2

Accesso dell'utente al PUE

- 1 L'utente che intende accedere al servizio di "web meeting" deve presentare all'Ente specifica richiesta, secondo il modulo allegato, sottoscritta dall'interessato, unitamente alla copia del proprio documento di

riconoscimento. La richiesta contiene in calce l'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, che descrive il trattamento dei dati effettuato dall'INPS, anche per il tramite del suo Responsabile del trattamento, come designato ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE. La richiesta deve contenere i dati anagrafici dell'interessato nonché l'indicazione del servizio/i per il quale/i è presentata l'istanza.

- 2 Nel caso di delega devono essere presentati dall'utente del PUE anche l'atto di delega e copia del documento del delegante, ove non sia già presente nei sistemi INPS la delega dell'identità digitale, ai sensi della circolare dell'Istituto n. 127 del 12 agosto 2021. In tal caso il delegato deve presentare solo il proprio documento di identità.
- 3 La verifica dell'esistenza di una delega sarà effettuata dal funzionario INPS all'atto dell'avvio del "web meeting".
- 4 I richiedenti devono essere identificati a cura dell'Operatore che curerà la conservazione degli atti ricevuti per l'attivazione del servizio per almeno 48 mesi.

Art. 3

Attivazione del canale sportello telematico INPS a cura dell'Operatore dell'Ente

1. L'Operatore, identificato l'utente ed acquisita agli atti la documentazione di cui all'art. 2, provvederà ad effettuare la prenotazione del "web meeting" e ne darà comunicazione all'utente.
La prenotazione sarà effettuata tramite la piattaforma "Gestione Sportelli" del sito Internet dell'INPS, nel giorno ed orario disponibile sulla piattaforma suddetta.
2. All'Operatore è consentita la prenotazione esclusivamente a fronte di apposita istanza dell'utente. La prenotazione può riguardare esclusivamente la/le sede/i di competenza per il Comune presso cui è attivo il PUE.
3. Il giorno fissato per l'appuntamento l'Operatore, dopo avere identificato l'utente, accederà con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS alla sessione di "web meeting".
Qualora richiesto, l'Operatore potrà fornire supporto tecnico all'utente. In particolare, nel caso in cui venga prevista la trasmissione e/o la stampa di documentazione o qualsiasi analogo interazione, queste saranno effettuate direttamente dall'Operatore con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS. L'Operatore, ove necessario, attesterà la conformità all'originale della documentazione suddetta.
In caso contrario, appena effettuato l'accesso al "web meeting", e comunque dopo aver fornito il supporto tecnico, l'Operatore procederà al *logout* della sessione già avviata, lasciando l'utente in collegamento con il funzionario dell'INPS in apposita separata sessione.
4. I documenti visualizzati o stampati nel corso del "web meeting" dovranno essere cancellati o consegnati integralmente dall'Operatore all'utente al termine del medesimo "web meeting".

Articolo 4

Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione del Protocollo.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel Protocollo ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile del Protocollo quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento negoziale.

In particolare, rientra nei compiti dei Responsabili del Protocollo, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione del Protocollo in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile del Protocollo per parte INPS curerà:

il consolidamento della versione aggiornata del Protocollo a seguito di adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura del Protocollo stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;

la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Protocollo.

3. L'Ente, con atto del legale rappresentante, nomina (allegato 5) un Amministratore utenze, che, tra l'altro:

monitora e controlla il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri Operatori abilitati;

revoca l'abilitazione all'utilizzo del servizio PUE dell'Operatore al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

4. L'"Amministratore Utenze" è scelto esclusivamente tra i dipendenti dell'Ente.

Rientra nei compiti dell'"Amministratore Utenze":

effettuare la richiesta di abilitazione al servizio PUE come profilo comune per gli Operatori dell'Ente già in possesso di SPID/CIE/CNS

revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

5. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento delle Parti per l'attuazione della collaborazione sono riportati negli allegati 3 e 4 del presente Protocollo. Eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle figure di riferimento riportati nei suddetti allegati potranno essere effettuate con successivo scambio di comunicazioni Posta Elettronica Certificata (PEC) tra le Parti.

Articolo 5

Allegati al Protocollo

1. I seguenti allegati, per espressa previsione delle parti, sono da ritenere parte integrante del presente Protocollo:

- a) Allegato 1 – Atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- b) Allegato 2 – Figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo;
- c) Allegato 3 – Criteri tecnici.
- d) Allegato 4 - Modulo di richiesta di appuntamento in "web meeting"
- e) Allegato 5 - Modulo di nomina dell'Amministratore Utenze

Articolo 6 Spese ed oneri

1. L'Ente si fa carico del costo relativo al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse alla realizzazione di "web meeting" presso il PUE.

Articolo 7 Profilazione degli Operatori dell'Ente

1. L'accesso al servizio avverrà attraverso il sottoportale "*Inps e i Comuni*", utilizzando le credenziali SPID almeno di II livello, CIE o CNS, strettamente personali, opportunamente profilate come "Comune" e abilitate al servizio PUE dall'INPS per gli Operatori espressamente indicati dall'Amministratore Utenze .
2. L'"Amministratore Utenze" individuato, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, curerà la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso. L'"Amministratore Utenze" è, inoltre, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi da parte degli Operatori.

Articolo 8 Soggetti autorizzati all'accesso

1. Per le attività oggetto del presente Protocollo, sono autorizzati ad accedere alla procedura – nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 dell'Atto di nomina - soltanto gli Operatori ai quali l'Ente, secondo le modalità descritte all'art. 7, ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Tali soggetti sono individuati e nominati dall'Ente, quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati personali a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. Gli stessi sono istruiti dall'Ente, circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché sono informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Istituto e dall'Ente stesso, ai sensi di quanto disposto del successivo art. 13.

Articolo 9 Supporto operativo dell'INPS agli Operatori dell'Ente

1. Il personale dell'Ente che svolge l'attività di Operatore potrà avvalersi di un servizio di consulenza telefonica fornito dai dipendenti dell'INPS per l'espletamento dei compiti connessi al funzionamento del PUE e di materiale informativo messo a disposizione dall'Istituto.

Articolo 10 Misure di sicurezza e responsabilità

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Articolo 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per il servizio INPS reso presso il PUE, Titolare del trattamento dei dati effettuato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, nomina l'Ente, presso cui è istituito il PUE, Responsabile del trattamento dei dati personali (all. 1).
2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) - a partire da quelle contenute nel presente Protocollo, nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare stesso - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Protocollo e all'Atto di nomina, e nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati - fatti salvi gli obblighi di legge - ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione del presente Protocollo e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.
6. Il Responsabile è tenuto ad avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
7. Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento UE, deve

informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.

8. Per le attività di cui al presente Protocollo e all'Atto di nomina l'Ente, designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

Articolo 12 **Tracciamento degli accessi e controlli**

1. L'Ente si impegna a comunicare alle Persone autorizzate al trattamento dei dati personali, sotto l'autorità diretta del Titolare, ai sensi dell'art. 8, che l'Istituto procede a raccogliere registrazioni (log) che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun Operatore.

2. Le Parti svolgono il controllo del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questo Protocollo.

3. L'Ente si impegna a fornire all'Istituto, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

4. L'INPS si riserva la facoltà di modificare, in ogni momento, le modalità di accesso, in relazione all'evoluzione dei propri sistemi di sicurezza logica dei dati.

Art. 13 **Durata, rinnovo, modifiche e recesso**

1. Il presente Protocollo ha durata di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e può essere rinnovato, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, espressa attraverso scambio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza del presente Protocollo l'Istituto provvederà alla revoca dell'accesso di cui all'art. 2.

3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

Articolo 15 **Rinvio alla normativa vigente**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, si applica ad esso la normativa vigente.

Il Direttore Regionale INPS*

Il Legale Rappresentante dell'ente*

Elio Rivezzi
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Allegato 1

Atto giuridico di nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, C.F. n. 80078750587 – (di seguito, per brevità, solo l'“INPS”)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo “Regolamento UE”;
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, per brevità solo “Codice”;
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”.

CONSIDERATO

• che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «*Responsabile del trattamento*» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

• il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *“Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del*

trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*

- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che *" I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*

- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o di altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile *"garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*

- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce *"categorie particolari di dati personali"* i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

- che l'art. 10 del Regolamento UE definisce i dati personali che siano relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del citato Regolamento UE.

PREMESSO

- che l'INPS ha sottoscritto un Protocollo Sperimentale e i relativi allegati, per brevità solo "Protocollo", per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso.....;

- che l'INPS, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali affidati all'Ente richiedente rappresentato da, in esecuzione del Protocollo, avente ad oggetto « l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso»;

- che per l'erogazione dei servizi, svolti dal personale dell'Ente in favore degli utenti esterni, di cui all'art. 1 del suddetto Protocollo, attraverso l'istituzione di un "Punto Utente Evoluto", il Titolare intende nominare l'Ente, Responsabile per il trattamento dei dati personali anche appartenenti alle categorie ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE;

- che l'Ente è in possesso dei requisiti previsti e rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui al Protocollo (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'Ente presso cui è istituito il Punto Utente Evoluto (di seguito, per brevità, solo "PUE") quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo "Responsabile") per l'erogazione dei servizi previsti dall'art. 1 del Protocollo.
- L'Ente, nella persona del Sig., nella sua qualità di legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente Atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Protocollo, dal presente Atto di Nomina e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo "Garante").

Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1 Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE - di cui al Protocollo, esclusivamente per le finalità indicate nel medesimo Protocollo.

1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui al Protocollo nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE nei limiti dei compiti che gli sono affidati.

1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.

1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nel Protocollo e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2

Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nel Protocollo, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.

2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.

2.4 L'Ente richiedentein qualità di "Responsabile del trattamento", non è autorizzata a ricorrere ad "Altro Responsabile" per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

2.5 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto del Protocollo. In tale ambito, il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

2.6 La documentazione stampata o resa disponibile in qualsiasi modalità all'utente, durante l'interazione con il funzionario INPS, dovrà essere consegnata all'utente da parte dell'Operatore, senza che quest'ultimo ne trattenga copia in qualsiasi formato (cartaceo, digitale etc.), con l'eccezione della documentazione relativa alla richiesta di appuntamento.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate, nei termini di cui all'art. 7 e all'art. 11. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" - a norma degli artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell' art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo i soggetti reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e dei contenuti del Protocollo, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento dei relativi compiti, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle Persone autorizzate, in particolare, sugli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo. In tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate al trattamento" alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle "Persone autorizzate", recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.

3.5 Il Responsabile, in ossequio a quanto disposto dall'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non abbia facoltà di trattare tali dati se non espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento. Tale autorizzazione non è richiesta qualora il caso specifico sia espressamente disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia e a quanto oggetto di pattuizione nel Protocollo. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli l'opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso realizzate.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.

5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di contatto al Titolare.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all'art. 33 del Regolamento UE.

7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio affidato.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

(dell'Ente)

Direttore regionale INPS Emilia-Romagna

Elio Rivezzi

Il Responsabile

Allegato 2

Figure di riferimento delle Parti

Per INPS

Responsabile del Protocollo

Cognome Nome: Elio Rivezzi

Telefono: 051216659

E-mail: direzione.emiliaromagna@inps.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INPS

direzione.regionale.emiliaromagna@postacert.inps.gov.it

Per l'Ente

Responsabile del Protocollo

Cognome Nome:

Telefono:

E-mail:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) Ente

Amministratore Utenze

Cognome Nome:

Telefono:

E-mail:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) Ente

Indirizzo IP statico di accesso ad internet della rete del Comune:

Allegato 3

Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS

a) Modalità di fruizione

I servizi online previsti dal Protocollo sono fruibili attraverso la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con Protocollo HTTPS. Il servizio sarà esposto nel portale dell'Istituto nell'esistente 'Portale l'INPS e i "Comuni".

L'Ente deve essere assegnatario da parte del suo fornitore di servizi Internet di un indirizzo IP pubblico statico, in quanto questo deve essere comunicato all'Istituto in fase di convenzionamento nell'allegato 2 ed è un parametro fondamentale per stabilire il flusso delle comunicazioni.

Inoltre, l'Ente deve comunicare la fascia oraria di utilizzo del servizio. Questa fascia oraria si applicherà a tutti i servizi INPS utilizzati dall'Ente: al di fuori di questa fascia oraria, i servizi web dell'Istituto non sono utilizzabili da parte dell'Ente.

Queste informazioni si applicano a tutti gli accessi su servizi INPS da parte dell'Ente, anche diversi da quelli previsti da questo Protocollo. Pertanto, non è necessario siano fornite in caso siano state già comunicate per altra Convenzione in corso di validità.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad Operatori espressamente autorizzati al servizio da parte dell'Ente. L'accesso potrà avvenire attraverso credenziali SPID almeno di livello 2, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

2) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli Operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", che è estesa a tutte le tipologie di identità digitali ammesse, resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

3) Gestione File

Nel caso di un avvenuto scambio con il funzionario INPS di files riguardanti il cittadino durante il "web meeting", al termine della sessione l'Operatore è tenuto ad eliminare tutti i file presenti nella postazione dell'Ente.

4) Autorizzazioni di accesso

L'Ente dovrà individuare un Amministratore delle utenze, appositamente nominato dal legale rappresentante, preposto alle funzioni di cui all'art.4.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli Operatori designati dall'Ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Allegato 5

Modulo di nomina dell'Amministratore Utenze

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. ____ il _____

Codice Fiscale _____

Tipo Documento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____

in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____

- dichiara di assumere in proprio il ruolo di Amministratore Utenze** e a tal fine comunica i seguenti dati:

Telefono _____ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Cellulare _____ Email _____

- nomina Amministratore Utenze:**

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Prov. ____ Il _____

Codice Fiscale _____

Tipo Documento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Scadenza _____

Telefono _____ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Cellulare _____ Email _____

L'Amministratore Utenze, come sopra individuato, è responsabile della gestione operativa delle autorizzazioni di accesso alle banche dati INPS, è tenuto ad adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento. Con la sottoscrizione per accettazione del presente modulo, si impegna a comunicare eventuali errori, inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi o acceduti, effettuare la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottare le procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie. Egli è altresì tenuto a monitorare il corretto utilizzo delle utenze da parte degli utenti dell'Ente autorizzati, comunicando all'INPS eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

E' riservato all'Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso del presente atto di incarico, da comunicare alla sede INPS, anche tramite gli strumenti telematici resi disponibili, con effetto dal momento in cui l'INPS avrà ricevuto notifica.

_____, lì __/__/____

Firma del rappresentante legale/delegato

Per accettazione:

L'amministratore utenze nominato

Si allega copia dei documenti di identità dei sottoscrittori



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1015/2022 ad oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS PRESSO IL COMUNE DI CASALGRANDE- SERVIZIO WEB MEETING si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 10/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 10/11/2022

Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS PRESSO IL COMUNE DI CASALGRANDE- SERVIZIO WEB MEETING.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/11/2022, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/11/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 173 del 10/11/2022

Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO UTENTE EVOLUTO INPS PRESSO IL COMUNE DI CASALGRANDE- SERVIZIO WEB MEETING.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 12/11/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/11/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)